

PARERE MOTIVATO
n.59 del 21 aprile 2017

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante n. 2 al Piano degli Interventi. Comune di Fregona (TV).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art.6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 21 aprile 2017 come da nota di convocazione in data 20 aprile 2017 prot. n.156634;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Fregona con nota acquisita al protocollo regionale al n. 364300 del 27.09.2016 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante n. 2 al Piano degli Interventi. Successivamente con nota in data 13.03.17, acquisita al prot. reg. n. 103098 del 13.03.17, il Responsabile del Servizio del Comune di Fregona trasmetteva integrazione al RAP.

PRESO ATTO CHE è pervenuto il seguente parere da parte di uno dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.5722 del 20.01.17 assunta al prot. reg. al n.32427 del 26.01.17 dell'Arpav

pubblicato e scaricabile al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.197/2016 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;


CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento comunale, in data 19.04.16, ha anticipato - via e-mail, dichiarazione attestante che, scaduti i termini, sono pervenute n. 2 osservazioni di cui nessuna a carattere ambientale.

CONSIDERATO che la "Variante n. 2 al Piano degli Interventi del Comune di Fregona", rivisita la disciplina per l'area del "*Parco delle Grotte del Caglieron*" (ambito 27) e propone la modifica di elaborati cartografici, schedature e NTO, in virtù di alcune richieste presentate dai cittadini e operatori economici, nonché di alcune segnalazioni dell'ufficio tecnico legate all'aggiornamento delle norme tecniche operative. Nel RAP integrato si dichiara che, "*... l'individuazione cartografica non vincola la localizzazione sul territorio ...*", pertanto non risulta possibile valutare gli interventi introdotti dal nuovo Art. 62 bis - *Linee guida per l'ambito del Parco "Grotte del Caglieron"*, delle NTO del P.I., che dovranno essere oggetto, in fase di attuazione, di verifica di assoggettabilità a VAS, non risultando definiti in modo specifico contenuti, azioni ed effetti.

Il comma 14 dell'Art. 62 bis relativamente alla "*attuazione degli interventi nelle "aree non idonee" come definite nella Carta delle Fragilità del PAT*", non richiama specificatamente l'Art. 31 delle N.T.A. del PAT (*Art. 31 - Compatibilità geologica dei suoli, comma 2 - Direttive comuni a tutte le aree*).

Si evidenzia inoltre, la mancanza nel Rapporto Ambientale Preliminare della valutazione delle azioni e degli effetti relativamente ad alcune Schede, non risultandone definiti in modo specifico i contenuti, le azioni, gli effetti e per alcune anche la corretta localizzazione e che pertanto dovranno essere oggetto di successiva valutazione in fase di attuazione.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 21 aprile 2017, che evidenzia come la Verifica di Assoggettabilità per la variante n. 2 al Piano degli Interventi nel Comune di Fregona, non debba essere sottoposta a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente a condizione che, prima dell'approvazione venga modificato il co. 14 dell'art. 62 bis delle NTO del PI e che in fase di attuazione vengano assoggettate a verifica di assoggettabilità a VAS le Schede sotto riportate, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni, gli effetti e, per alcune, anche la corretta localizzazione.



Inoltre dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e vengano recepite le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati e nella Relazione Vinca;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante n. 2 al Piano degli Interventi del Comune di Fregona in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, ottemperando alle seguenti prescrizioni:

1. Prima dell'approvazione:
 - al comma 14, dell'Art. 62 bis – *Linee guida per l'ambito del Parco "Grotte del Caglieron"*, delle N.T.O del P.I., dovrà essere aggiunto il seguente primo punto dopo le parole, " ... è subordinata a:"
"- quanto indicato al comma 2 – *Direttive comuni a tutte le aree – Aree non idonee dell'Art. 31 – Compatibilità geologica dei suoli, delle N.T.A. del PAT*".
2. In fase di attuazione:
 - le Schede, relative alle modifiche, così come individuate nel RAP integrato e sotto riportate, dovranno essere assoggettate a Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni, gli effetti e per alcune anche la corretta localizzazione.

Modifica n.	Descrizione
14	Riclassificazione da ZTO E3 a ZTO Fb/24 (Osigo, via Danese)
19	Scheda ENF/115
20	Scheda ENF/130
21	Scheda ENF/131
22	Scheda ENF/132
23	Scheda ENF/133
24	Scheda ENF/134
25	Scheda ENF/135
26	Riclassificazione da ZTO E4 a ZTO Fd/58 e Fe/18 e ridefinizione viabilità



- gli interventi introdotti dal nuovo Art. 62 bis – Linee guida per l'ambito del Parco "Grotte del Caglieron", dovranno essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non risultando definiti in modo specifico contenuti, azioni ed effetti;
- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e dalla documentazione integrativa al RAP prodotta in data 13.03.17;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nel parere dell'Autorità Ambientale consultata;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VInCA:

1. di non coinvolgere in alcun modo habitat di interesse comunitario (3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*, 5130 - Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli, 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine, 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee), 6230* - Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale), 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*), 6520 - Praterie montane da fieno, 9130 - Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*) e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Buxbaumia viridis*, *Cypripedium calceolus*, *Anacamptis pyramidalis*, *Campanula scheuchzeri*, *Physoplexis comosa*, *Vertigo angustior*, *Austropotamobius pallipes*, *Leucorrhinia pectoralis*, *Lucanus cervus*, *Cerambyx cerdo*, *Parnassius apollo*, *Parnassius mnemosyne*, *Zerynthia polyxena*, *Coenonympha oedippus*, *Lopinga achine*, *Euplagia quadripunctaria*, *Barbus plebejus*, *Chondrostoma soetta*, *Telestes souffia*, *Rutilus pigus*, *Cobitis bilineata*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Salamandra atra*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Bonasa bonasia*, *Lagopus mutus*, *Tetrao tetrix*, *Tetrao urogallus*, *Alectoris graeca*, *Gavia stellata*, *Ixobrychus minutus*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Circus cyaneus*, *Aquila chrysaetos*, *Falco peregrinus*, *Crex crex*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis bechsteinii*, *Myotis daubentonii*, *Myotis emarginatus*, *Myotis mystacinus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Nyctalus leisleri*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Barbastella barbastellus*, *Muscardinus avellanarius*, *Canis lupus*, *Ursus arctos*, *Felis silvestris*, *Lynx lynx*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;



2. che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni:
 - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;
 - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;
3. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
4. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
5. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Fregona, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Inoltre, viene riconosciuta la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 *"piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza"* per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup.



Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso